


EOPOLDUS II. Dei gratiâ electus Romanorum Imperator, semper Augusti Germaniæ, Hungariæ, & Bohemiæ Rex, Archidux Austriæ, Magnus Dux Heuriciæ, Dux Burgundiæ, Mediolani, & Mantuæ &c. &c. &c.

FRDINANDO Principe Reale di Ungheria, e di Boemia, Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna e di Lorena ec., Cesareo Reale Luogotenente, e Capitano Generale nella Lombardia Austriaca.



l' oggetto di togliere gl' inconvenienti, che accadono nelle frequenti istantanee vertenze relative al Fiume Olona dopo l' introduzione del nuovo Sistema Giudiziario, per non esservi come in passato un Giudice privato, a cui dirigersi, si è degnata Sua Maestà l' Imperatore, e Re Nostro Signore di preferirvene le opportune providenze col Reale Dispaccio dato in Vienna il giorno 8. Novembre prossimo passato, nel tenor seguente :

L' IMPERATORE, E RE ec. ec. ec.

Nostro Dilettilissimo Fratello Serenissimo Arciduca Ferdinando, Nostro Luogotenente, Governatore, e Capitano Generale della Lombardia-Austriaca. F' lata porrata alla Nostri intelligenza, e determinazione la Consulta del Supremo Tribunale di Giustizia, accompagnata da una rappresentazione del Serenissimo Arciduca Governatore, e riguardante la Supplica del Sindaco del Fiume Olona, per ottenere la restituzione di un Giudice privato, quale esisteva da tempo antico sino all' epoca del vigente nuovo Regolamento del Foro, a norma delle costituzioni provinciali di Milano, per le vertenze, ed inspezioni giudiziarie intorno al detto Fiume, come pure acciocchè si permelte di fare uso del privilegio Fiscale al loro Cassiere, e cassa Fattore delle Quote, che si pagano dagli Urenti dello stesso Fiume per la sua manutenzione. Siamo rimasto informato, essere bensì cessata col nuovo Sistema giudiziario la detta privata giurisdizione, eferceta in passato da un Senator Delegato, ma che ciò è avvenuto solamente per un effetto del Piano generale de' nuovi Tribunali, per cui sono state rimesse a rispettivi Giudici inferiori locali tutte le facoltà relative al disbrigo della materia contenziola in Prima Istanza, senza che siasi poi fatta in tale riforma una speciale attenzione al singolare bisogno in oggi rappresentato dai Sindaci del Fiume Olona, come interviene agli oggetti li più indispensabili dell' Agricoltura locale, e della comune sussistenza, quali

F E R D I N A N D O.

Il Conte de Wilzeck Vidit.

Legnai

sono le irrigazioni, ed i Mulini. Avendo Noi pertanto ricono che in riguardo al corso regolare della giustizia, non si oia nulla all' implorata providenza, introdotta dalle antiche leggi Stato, e mantenuta placidamente fino all' accidentale sua cessazione sopra; siamo perciò venuto nella risoluzione di confermare come confermiamo in virtù del presente Nostro Rescritto, la stessa come già disposta in via provvisoria dal Supremo Tribunale di Giustizia del Tribunale di Prima Istanza di Milano, il quale perciò si dovrà conoscere stabilmente in avvenire qual Giudice privato per le vertenze Fiume Olona, entro i limiti prescritti dalle leggi provinciali, e dall' anziana preesistente al nuovo Sistema forense. Approviamo egualmente l' espediente proposto nella Consulta, per ciò che riguarda le somme incumbenti al Cassiere degli Urenti, e Contribuenti alle del Fiume Olona, cioè, che al medesimo debba competere la stessa ma stabilita per l' esazione delle Tasse Giudiziarie, e segnata col disposto al §. 12. dell' attuale Tariffa in materia di voli giudiziaria, con che però l' uso di tale privilegio s' intenda dato per ora soltanto in via di sperimento, e salve le ulteriori tele, o restrizioni, che possano risultare nell' esercizio pratico, e tanto d' ogni abuso incomparabile colla buona giustizia. Si c' certà il Serenissimo Arciduca Governatore intimare al Supremo Tribunale di Giustizia, ed al Consiglio di Governo questa Sovrana determinazione per la corrispondente loro rispettiva direzione, che disponne, occorrendo, la pubblicazione con Editto per la d' ogni, e ciascuno. Preghiamo Dio, che lo conservi per gli anni d' ogni, e ciascuno. = Vienna 8. Novembre dell' anno 1790. = K. R. Firmat. LEOPOLDO. = Per S. M. l' Imperatore, e Re G. Spe

Affine però, che le dette Sovrane determinazioni sieno dedotte a del Pubblico, ordiniamo, e comandiamo, che il presente Editto pubblicato, ed affisso in tutti i Luoghi soliti di questo Stato lano, ed incarichiamo tutti i Tribunali, e Giudicanti del medesimo acciò invigilino per l' esatta di lui osservanza. Milano 4. Marzo 1791.